ALZHEIMER ITALIA®
La forza di non essere soli.

FONDAZIONE ALZHEIMER ITALIA

Ente del Terzo Settore

REGOLAMENTO DEI PARTECIPANTI

Premessa

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 7 dello Statuto della Fondazione Alzheimer Italia ETS, le modalità di partecipazione alla Fondazione, i diritti e i doveri dei Partecipanti, le quote di contribuzione e le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione.

La Fondazione Alzheimer Italia ETS nasce dalla trasformazione della Federazione Alzheimer Italia. In questa trasformazione, le associazioni che ne facevano parte — in qualità di Associati o Affiliati — convergono in un'unica categoria di Partecipanti, con pari dignità, diritti e doveri.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di semplicità, proporzionalità, rispetto dell'autonomia di ciascun Partecipante e fiducia reciproca come fondamento della rete dei Partecipanti.

Art. 1 — I Partecipanti

1.1 Sono Partecipanti della Fondazione Alzheimer Italia ETS gli enti che ne hanno acquisito la qualità ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto e dell'art. 2 del presente Regolamento.

1.2 Sono altresì Partecipanti le persone fisiche nominate Partecipanti Benemeriti ai sensi dell'art. 5, comma 5 dello Statuto.

1.3 Non vi è distinzione di categoria tra i Partecipanti: tutti godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri, salvo l'esenzione dall'obbligo della contribuzione in denaro per i Partecipanti Benemeriti ai sensi dell'art. 5, comma 5 dello Statuto.

1.4 I nominativi di tutti i Partecipanti sono iscritti in apposito registro tenuto e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 — Ammissione

A) Ex Associati ed ex Affiliati

2.1 Gli Associati e gli Affiliati della Federazione Alzheimer Italia acquisiscono la qualità di Partecipante manifestando la propria volontà di aderire alla Fondazione mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo della Federazione Alzheimer Italia ovvero, successivamente, della Fondazione, entro sei mesi dalla data della delibera di trasformazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto. Per gli Associati la comunicazione può essere resa anche contestualmente al voto favorevole espresso in sede di assemblea straordinaria di trasformazione, mediante apposita dichiarazione verbalizzata.

2.2 L'adesione comunicata prima della delibera di trasformazione o contestualmente ad essa ha effetto dalla data della delibera. L'adesione comunicata successivamente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle adesioni nella prima riunione utile e ne dispone l'iscrizione nel registro dei Partecipanti.

B) Nuovi Partecipanti

2.3 Gli enti che non abbiano acquisito la qualità di Partecipante ai sensi della lettera A) possono chiedere l'ammissione se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, secondo periodo, ovvero dall'art. 5, comma 4 dello Statuto.

2.4 La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, corredata di:

- atto costitutivo e statuto vigente dell'ente richiedente;
- estremi dell'iscrizione al RUNTS;
- ultimo bilancio o rendiconto approvato;
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti, ove ricorra, il possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 3 dello Statuto relativo alla composizione dell'organo amministrativo;
- elenco delle reti, federazioni e organismi di secondo livello, nazionali o internazionali, cui l'ente
- aderisce;
- breve relazione sulle attività svolte e sulle motivazioni della richiesta;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

2.5 Nel valutare le domande, il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto e, nel verificare in concreto la condivisione delle finalità e dei principi della Fondazione, tiene conto in particolare:

- delle attività effettivamente svolte a favore delle persone con demenza e dei loro familiari;
- della trasparenza dell'ente sui propri bilanci e sulle proprie fonti di finanziamento e dell'assenza di condizionamenti, derivanti da rapporti di finanziamento, di adesione o di dipendenza organizzativa, incompatibili con i principi e le finalità della Fondazione;
- della gratuità delle informazioni di base sulla malattia e sulle risorse del territorio fornite alle persone con demenza e ai loro familiari;
- della disponibilità a collaborare con la Fondazione e con gli altri Partecipanti.

Per le domande presentate ai sensi dell'art. 5, comma 4 dello Statuto restano fermi i criteri ivi previsti.

2.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il Presidente verifica preliminarmente la completezza della documentazione e comunica all'ente richiedente l'eventuale incompletezza entro trenta giorni dal ricevimento; in mancanza, la documentazione si intende completa. In caso di integrazione, il termine decorre *ex novo* dal suo ricevimento. La delibera di diniego è motivata ed è comunicata per iscritto all'ente richiedente.

2.7 L'ente ammesso acquista la qualità di Partecipante dalla data della delibera ed è iscritto nel registro dei Partecipanti. La quota relativa all'esercizio di ammissione è versata entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera.

Art. 3 — Quote di contribuzione

3.1 Ogni Partecipante versa annualmente alla Fondazione una quota di contribuzione determinata in base alle entrate complessive dell'ente risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente, secondo la seguente tabella:

Fascia	Entrate annuali (bilancio anno precedente)	Quota annuale
A	Fino a € 15.000	€ 130
B	Da € 15.001 a € 25.000	€ 160
C	Da € 25.001 a € 40.000	€ 200
D	Da € 40.001 a € 60.000	€ 260
E	Da € 60.001 a € 80.000	€ 330
F	Oltre € 80.000	€ 400

3.2 Per gli enti di nuova costituzione che non dispongono ancora di un bilancio approvato, si applica la quota della Fascia A fino al primo bilancio disponibile.

3.3 Le quote sono deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, che può aggiornarle entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'esercizio successivo. Le variazioni non possono superare il 10% annuo per fascia. Le quote aggiornate sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione e sostituiscono quelle indicate nella tabella del comma 3.1.

3.4 Il versamento della quota deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno. Decorso inutilmente tale termine, il Partecipante è considerato moroso e, fino alla regolarizzazione, è sospeso dal diritto di proporre la candidatura di un proprio associato. Gli effetti della morosità protratta sono disciplinati all'art. 8.3.

3.5 I Partecipanti Benemeriti sono esonerati dal versamento della quota contributiva.

Art. 4 — Diritti dei Partecipanti

4.1 Ogni Partecipante ha diritto, salvo quanto previsto all'art. 3.4, a:

- partecipare all'Assemblea dei Partecipanti con diritto di voto, nella persona del proprio rappresentante legale o di persona membro dell'organo gestorio da lui delegata per iscritto;
- proporre la candidatura di un proprio associato per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di spettanza dell'Assemblea, secondo quanto previsto al comma 4.3;
- ricevere le comunicazioni, le pubblicazioni e i materiali informativi prodotti dalla Fondazione;
- accedere ai servizi e alle iniziative di supporto che la Fondazione mette a disposizione della rete;

- utilizzare l'identità visiva della Fondazione secondo le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento;
- essere informato sulle attività, sui programmi e sui risultati della Fondazione;
- avanzare proposte e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione attraverso l'Assemblea dei Partecipanti.

4.2 Ogni Partecipante ha diritto di prendere visione del bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione e di ogni altro documento che la Fondazione sia tenuta a rendere pubblico ai sensi di legge.

4.3 Ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto, l'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza scegliendoli tra le persone fisiche associate agli enti Partecipanti ovvero tra i Partecipanti Benemeriti. Ciascun ente Partecipante può presentare la candidatura di un solo proprio associato e la proposta vale come attestazione di tale qualità; i Partecipanti Benemeriti possono presentare direttamente la propria candidatura. Le candidature sono presentate per iscritto al Presidente della Fondazione entro il termine indicato nell'avviso di convocazione e comunque almeno sette giorni prima della riunione, corredate di:

- curriculum vitae del candidato;
- dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, di insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto e di eventuali situazioni di conflitto di interesse con la Fondazione.

4.4 La Fondazione mette a disposizione di tutti i Partecipanti le candidature pervenute prima dello svolgimento dell'Assemblea.

4.5 La votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun Partecipante esprime un numero di preferenze non superiore ai posti da coprire. Sono eletti, in ordine di voti ricevuti e fino alla copertura dei posti, i candidati che ottengono il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Se al termine della votazione restano posti da coprire, si procede a un ballottaggio tra i candidati non eletti che hanno ottenuto più voti, in numero se possibile pari al doppio dei posti ancora vacanti. Se nel ballottaggio nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti degli intervenuti, il Presidente convoca una nuova Assemblea per la nomina ai posti vacanti del Consiglio di Amministrazione, da tenersi entro sessanta giorni, con previa riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai sensi del comma 4.3. Nelle more, il Consiglio di Amministrazione opera validamente ai sensi dell'art. 9, comma 4 dello Statuto coi suoi componenti in carica, compresi i candidati già eletti.

Art. 5 — Identità visiva e denominazione

5.1 La Fondazione adotta un Manuale di utilizzo del logo della Fondazione Alzheimer Italia ETS (di seguito "Manuale") che definisce le regole per l'uso dell'identità visiva da parte dei Partecipanti. Il Manuale è approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Manuale di utilizzo del logo già in uso presso la Federazione Alzheimer Italia.

5.2 I Partecipanti che utilizzano il logo della Fondazione Alzheimer Italia personalizzato con il nome del proprio territorio — derivante dal precedente rapporto di associazione o autorizzato ai sensi del comma 4 — continuano a farlo secondo le modalità del Manuale. Fino all'approvazione del nuovo Manuale restano in vigore le regole di utilizzo già in uso presso la Federazione Alzheimer Italia.

5.3 I Partecipanti che dispongono di un proprio logo e di una propria denominazione li mantengono integralmente. Su tutti i documenti istituzionali riportano, con modalità visivamente riconoscibile, la dicitura:

"Partecipante della Fondazione Alzheimer Italia ETS"

Le modalità grafiche di utilizzo della dicitura — inclusa la possibilità di affiancarla al logo della Fondazione — sono definite nel Manuale.

5.4 I nuovi Partecipanti ammessi dopo la trasformazione in Fondazione possono richiedere al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione a utilizzare il logo della Fondazione personalizzato con il nome del proprio territorio. Il Consiglio valuterà la richiesta caso per caso. In assenza di tale autorizzazione, si applica il comma 3.

5.5 L'utilizzo dell'identità visiva della Fondazione è strettamente connesso al mantenimento della qualità di Partecipante. La perdita di tale qualità comporta la cessazione del diritto di utilizzo sia del logo che della dicitura di appartenenza. Il soggetto che perde la qualità di Partecipante non produce nuovi materiali recanti il logo o la dicitura di appartenenza e li rimuove dal proprio sito, dai canali di comunicazione e dai materiali in uso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione di cui all'art. 8.6 o dal ricevimento della comunicazione del recesso di cui all'art. 7.2.

Art. 6 — Doveri dei Partecipanti

6.1 Ogni Partecipante si impegna a:

- versare la quota annuale nei termini previsti all'art. 3;
- osservare il presente Regolamento e lo Statuto della Fondazione;
- mantenere una condotta eticamente coerente con i valori e le finalità della Fondazione;
- evitare conflitti di interesse con la Fondazione, comunicando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali situazioni che possano configurarsi come tali;
- comunicare alla Fondazione le adesioni, in essere e successive, a reti, federazioni od organismi di secondo livello operanti nel settore delle demenze;
- non accettare, a titolo personale, onorari o regalie per attività svolte in nome e per conto della rete o della Fondazione;
- garantire che le informazioni di base sulla malattia e sulle risorse disponibili sul territorio siano fornite gratuitamente alle persone con demenza e ai loro familiari;
- segnalare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione rilevante della propria struttura (fusioni, scissioni, cambi di denominazione, procedure di liquidazione).

6.2 I Partecipanti comunicano annualmente alla Fondazione l'approvazione del proprio bilancio e il nominativo del rappresentante legale pro tempore, al fine di mantenere aggiornato il registro dei Partecipanti. Comunicano altresì l'indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, al quale ricevere le convocazioni e le comunicazioni della Fondazione.

6.3 I Partecipanti non sono tenuti a sottoporre alla preventiva approvazione della Fondazione le proprie attività ordinarie, le iniziative locali, i materiali di comunicazione o le partnership con soggetti terzi, salvo che coinvolgano l'identità visiva della Fondazione in modalità non previste dal presente Regolamento.

Art. 7 — Recesso

7.1 Ogni Partecipante può recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, fermi restando il dovere di versamento della quota per l'esercizio in corso e ogni altro obbligo già assunto. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del recesso e dispone la cancellazione dal registro dei Partecipanti.

7.3 Il Partecipante receduto non ha alcun diritto patrimoniale sui contributi versati, che si intendono a fondo perduto.

7.4 Il Partecipante receduto cessa dal diritto di utilizzo dell'identità visiva della Fondazione ai sensi dell'art. 5.5.

Art. 8 — Esclusione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione di un Partecipante nei casi previsti dall'art. 5, comma 8 dello Statuto, in particolare in caso di:

a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
b) condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione;
c) mancato versamento di due quote annuali consecutive, previa diffida ai sensi del comma 8.3;
d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, liquidazione giudiziale o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali;
e) trasformazione, fusione o scissione dell'ente.

8.2 Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma 8.1, prima di deliberare l'esclusione il Consiglio di Amministrazione notifica al Partecipante la contestazione per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova della ricezione, e gli assegna un termine di trenta giorni dalla ricezione per presentare le proprie osservazioni. Il Consiglio decide sull'esclusione dopo aver ricevuto le osservazioni o, in mancanza, decorso il termine.

8.3 Nel caso di cui al punto c) del comma 8.1, prima di deliberare l'esclusione il Consiglio di Amministrazione invia al Partecipante una diffida scritta a mezzo posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova della ricezione, e gli assegna un termine di trenta giorni dalla ricezione per regolarizzare i versamenti dovuti. Se il versamento avviene entro tale termine, la causa di esclusione viene meno; in caso contrario, il Consiglio può deliberare l'esclusione. Il mancato versamento delle quote è disciplinato dal presente comma e non dà luogo alla procedura di cui al comma 8.2.

8.4 Nei casi di cui al punto d), il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione prendendo atto dell'evento, senza necessità di contestazione.

8.5 Nei casi di cui al punto e), l'ente risultante dall'operazione che sia in possesso dei requisiti statutari può chiedere di essere ammesso come Partecipante presentando la sola domanda, senza allegare i documenti già in possesso della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'esclusione e sulla nuova ammissione nella medesima riunione.

8.6 La delibera di esclusione è motivata ed è comunicata per iscritto al Partecipante.

8.7 L'esclusione comporta la cessazione del diritto di utilizzo dell'identità visiva della Fondazione ai sensi dell'art. 5.5. Il Partecipante escluso non ha alcun diritto patrimoniale sui contributi versati.

Art. 9 — Disposizioni transitorie

9.1 Il presente articolo disciplina le disposizioni transitorie applicabili ai soggetti che, alla data della trasformazione in Fondazione, erano Associati o Affiliati della Federazione Alzheimer Italia. Le modalità di acquisizione della qualità di Partecipante per tali soggetti sono disciplinate all'art. 2, lett. A.

9.2 Agli ex Associati si applica il sistema di quote a scaglioni di cui all'art. 3.1.

9.3 Gli ex Affiliati che hanno acquisito la qualità di Partecipante ai sensi dell'art. 2.1 beneficiano di uno sconto sulla quota ordinaria della propria fascia pari al 60% per l'esercizio 2027, al 40% per l'esercizio 2028 e al 20% per l'esercizio 2029. Dall'esercizio 2030 si applica la quota ordinaria. La quota scontata non può in ogni caso essere inferiore a € 130,00. Lo sconto si calcola ogni anno sulla quota ordinaria della fascia di appartenenza determinata ai sensi dell'art. 3.1. Agli ex Affiliati ammessi successivamente ai sensi della lettera B) dell'art. 2 si applica il sistema di quote a scaglioni di cui all'art. 3.1.

9.4 Per l'esercizio 2026, anno della trasformazione, non è dovuta alcuna quota di contribuzione. Le somme eventualmente già versate a tale titolo sono imputate alla quota dell'esercizio 2027, salvo richiesta di rimborso del Partecipante.

9.5 La tabella allegata al presente Regolamento riporta, a titolo esemplificativo, gli importi risultanti dall'applicazione del comma 9.3 alle quote ordinarie vigenti alla data della sua approvazione.

Art. 10 — Modifiche al Regolamento

10.1 l presente Regolamento è deliberato e modificato dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Le proposte di modifica possono essere presentate da almeno un decimo dei Partecipanti mediante comunicazione scritta al Presidente della Fondazione.

10.3 Le modifiche entrano in vigore dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa indicazione nella delibera stessa. Sono comunicate ai Partecipanti e pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione.

Art. 11 — Entrata in vigore

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che lo approva e sostituisce integralmente il precedente Regolamento della Federazione Alzheimer Italia e il Documento di Impegno già in uso.

11.2 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

ALZHEIMER ITALIA®
La forza di non essere soli.

Allegato. Importi esemplificativi della quota degli ex Affiliati (art. 9.3)

Importi calcolati sulle quote ordinarie vigenti alla data di approvazione del Regolamento. Gli importi contrassegnati da asterisco corrispondono all'importo minimo di € 130.

	Fascia A (€130)	**Fascia B (€160)**	**Fascia C (€200)**	**Fascia D (€260)**	**Fascia E (€330)**	**Fascia F (€400)**
2027 (sc. 60%)	**€ 130 ***	**€ 130 ***	**€ 130 ***	**€ 130 ***	€ 132	€ 160
2028 (sc. 40%)	**€ 130 ***	**€ 130 ***	**€ 130 ***	€ 156	€ 198	€ 240
2029 (sc. 20%)	**€ 130 ***	**€ 130 ***	€ 160	€ 208	€ 264	€ 320
2030 e seguenti	**€ 130**	**€ 160**	**€ 200**	**€ 260**	**€ 330**	**€ 400**